



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 135/46 del 15/03/2024

OGGETTO: Affidamento del servizio di resistenza in giudizio contro ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Torino avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea n. 315/2023 nel procedimento R.G. 2513/2020 - BANCA FARMAFATORY. CIG. B10BA72DF7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:

- in data 11/04/2023, acclarato al nostro protocollo al n. 2638 è stata pubblicata la Sentenza n. 315/2023 R.G. 2513/2020, Repert. N. 639/2023 dell'11/04/2023;
- in data 20/11/2023 prot. 7373 è stato comunicato al Comune di Mathi dall'Avvocato Zambello che Banca Farmafactoring S.p.A. ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado, tendente ad ottenere, la parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Ivrea n. 315/2023 R.G. 2513/2020 pubblicata in data 11/04/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "APPELLO AVVERSO LA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE DI IVREA n. 315/2023 NEL PROCEDIMENTO R.G. n. 2513/2020: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SINDACO." in cui si ha costituzione in giudizio del Sindaco contro appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea n. 315/2023 nel procedimento R.G. 2513/2020 ed in cui questa amministrazione ha individuato l'Avvocato Tiziana ZAMBELLO dello Studio Olivetti Carrera & Zambello con sede a Ciriè in Via Dante 23, P.IVA 12984900014.

PRESO ATTO che per conferire l'incarico di consulenza e tutela legale risulta indispensabile effettuare una ricognizione del panorama normativo in merito alla qualificazione giuridica di tale incarico ed al fine dell'individuazione della esatta procedura da seguire;

DATO ATTO che in materia di affidamento di incarichi per i servizi legali vige il distinguo fra: a) appalto di servizi legali, con applicazione del codice dei contratti, nel caso di assistenza o consulenza legale; b) patrocinio legale, per il singolo incarico legato alla necessità contingente della difesa in giudizio, che viene qualificato come un contratto d'opera intellettuale, quindi come contratto di lavoro autonomo e pertanto al di fuori del codice dei contratti;

RICHIAMATI:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 2730 del 11.05.2012 secondo la quale l'affidamento dei servizi legali è configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio affidato a Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: GIANOTTI MARIA IDA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica, legata ad una necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma si configura come contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica;

- il parere del Consiglio di Stato 06.10.2017 n.2109, sul tema dell'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti ai servizi legali, considerata la rilevante componente fiduciaria delle scelte;

- il Parere formulato il 15.12.2017 dal Consiglio Nazionale Forense, per il quale si conclude che: "...i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo intuitus personae e su base fiduciaria...";

- le linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018 che nello specifico cita "... L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi)";

- l'art. 56, comma 1, lett. h del D.Lgs 36/2023 a tenore del quale le disposizione del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti " :

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

CONSIDERATO che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno di un incarico legale.

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 95/2020 in cui il Comune di Mathi si costituiva in giudizio avverso al ricorso al Tribunale di Ivrea da parte di Banca Farmafactoring S.p.A.

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 164 del 12/11/2020 in cui si affidava l'incarico all'Avvocato Zambello dello studio Olivetti Carrera & Zambello con sede a Ciriè in Via Dante 23, P.IVA 12984900014, l'incarico per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea relativamente al ricorso R.G. 2513/2020.

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale intende continuare con lo studio legale Avv. Tiziana ZAMBELLO quale legale difensore del nuovo ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Torino, al quale affidare l'incarico per la costituzione.

PRESO ATTO che lo studio legale suddetto ha presentato in data 19/02/2024 al prot. n. 1167 preventivo di massima per assistenza legale pari a € 3.966,00 oltre alle spese generali (15%), bolli (2€), oneri previdenziali (4%), anticipazioni (8%) ed IVA (22%) per un totale di € 6.257;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dal professionista in parola e preso atto inoltre, che occorre provvedere al relativo impegno di spesa;

PRESO ATTO, che occorre provvedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che gli elementi costitutivi del suddetto impegno sono:

- la ragione del debito: resistenza in giudizio contro ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Torino avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea n. 315/2023 nel procedimento R.G. 2513/2020;
- l'indicazione della somma da pagare che è pari ad € 6.257;

- il soggetto creditore è individuato in: studio legale all'Avvocato Zambello dello studio Olivetti Carrera & Zambello con sede a Ciriè in Via Dante 23, P.IVA 12984900014;
- scadenza dell'obbligazione: indicativamente dicembre 2025;

DATO ATTO che si è proceduto con la richiesta del DURC alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense;

DATO ATTO che relativamente al presente provvedimento, fatti gli opportuni accertamenti, è emerso:

- a) che non risultano intercorrere relazioni di parentela o affinità tra funzionari con rappresentanza esterna dipendenti della Ditta e il sottoscritto titolare di posizione organizzativa;
- b) che non si è a conoscenza che la Ditta anzidetta abbia concluso, a far data dall'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, contratti di lavoro subordinato o autonomo o che, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Mathi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nel il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- c) che la Ditta anzidetta veniva informata sulle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mathi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26 luglio 2022 ed invitata a prenderne opportuna e dettagliata conoscenza e ad osservarne scrupolosamente le disposizioni;
- d) che la Ditta anzidetta veniva informata sulle disposizioni del Piano Comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29 aprile 2022 ed invitata a prenderne opportuna e dettagliata conoscenza e ad osservarne scrupolosamente le disposizioni;
- e) che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e del codice di comportamento interno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024-2025-2026 e relativi allegati. Esame ed approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale numero 6 del 30 gennaio 2024 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2024 – dotazione finanziaria";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

RICHIAMATI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 50 e l'allegati 11.1 -11.8, del Dlgs n.36/2023 relativo alle procedure relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 19/2023 in data 29 dicembre 2023, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. Di affidare il servizio di resistenza in giudizio contro ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Torino avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea n. 315/2023 nel procedimento R.G. 2513/2020, studio legale all'Avvocato Zambello dello studio Olivetti Carrera & Zambello con sede a Ciriè in Via Dante 23, P.IVA 12984900014, a seguito proposta di parcella presentata in data 19/02/2024 al prot. n. 1167 preventivo di massima per assistenza legale pari a € 3.966,00 oltre alle spese generali (15%), bolli (2€), oneri previdenziali (4%), anticipazioni (8%) ed IVA (22%) per un totale di € 6.257;
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari € 6.257 imputandola al cap. 140/8/1, Codice 01.02.103, denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti.", istituito nella parte spesa del bilancio pluriennale 2024-2026 – gestione competenza, che presenta la voluta disponibilità.

Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Cod. PDC Livello IV	Importo
2024	01	02	1	103	140/8/1	U.1.03.02.99.000	€ 6.257

4. Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.i. e che il codice CIG relativo alla commessa in argomento risulta essere il seguente: CIG. B10BA72DF7;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad avvenuto accertamento della regolarità della fornitura commessa e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
6. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 50/2016, efficace sino al 31.12.2023 in forza delle disposizioni transitorie e di coordinamento del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Art. 225, comma 2, del Dlgs. 36/2023);
7. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000.

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Firmato Digitalmente
F.to (MANZO Antonella)**